

fedelercassa

federazione italiana per le case popolari e l'edilizia sociale

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 11 DICEMBRE 2018

L'ANIACAP (Associazione Nazionale Istituti Autonomi e Consorzi Case Popolari) è stata costituita a Venezia presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Venezia il giorno 16 gennaio 1950 con atto Notaro Gino Voltolina, repertorio n. 22201, registrato a Venezia il 2 febbraio 1950 al n. 2544 atti pubblici, volume 250.

Nella stessa data venne redatto ed approvato il relativo Statuto, allegato al medesimo numero di repertorio 22201.

Lo Statuto dell'ANIACAP è stato modificato, a più riprese, nelle Assemblee straordinarie degli enti associati tenutesi l'11 aprile 1953 a Napoli, il 26 maggio 1959 a Milano, e il 30 aprile 1965, repertorio n.6728 – raccolta n. 521, il 3 luglio 1965 a Roma, repertorio n.9647 – raccolta n. 689 , il 9 dicembre 1966, repertorio n.34517 – raccolta n. 1905 , il 12 dicembre 1970, il 13 luglio 1974, repertorio n.6953 – raccolta n. 2715, l'8 novembre 1974, il 24 novembre 1977, repertorio n.113 – raccolta n. 26, il 29 giugno 1979, repertorio n.1644 – raccolta n. 555, il 16 giugno 1982, repertorio n.14633 – raccolta n. 3545, il 1° febbraio 1984, repertorio n.23768 – raccolta n. 5915, il 13 maggio 1987, repertorio n.374 – raccolta n. 95, il 30 maggio 1990, repertorio n.18489 – raccolta n. 3860 e il 23 giugno 1993, repertorio n.33526 – raccolta n. 7206, a Roma,.

Nella Assemblea straordinaria svoltasi a Roma il 10 maggio 1996, gli enti associati hanno trasformato l'ANIACAP in Federazione Italiana per la Casa - FEDERCASA ANIACAP - approvando il nuovo Statuto, repertorio n. 43543 – raccolta n.9077. Tale Statuto è stato successivamente modificato dai soci nelle Assemblee Generali, svoltesi a Roma il 12 dicembre 1997, repertorio n. 47605 – raccolta n.10022, l'11 dicembre 1998, repertorio n. 4612 – raccolta n.1160, il 7 ottobre 1999, repertorio n.5732 – raccolta n.1702 e nell'Assemblea Generale svolta a Venezia il 6 aprile 2001, repertorio n.41159 – fasc. n. 15597.

Nell'Assemblea straordinaria svoltasi a Roma il 3 ottobre 2002 gli Associati hanno trasformato FEDERCASA-ANIACAP in FEDERCASA approvando le relative modifiche allo Statuto, repertorio n.9368 – raccolta n.3411.

Il presente Statuto viene ulteriormente modificato nelle Assemblee straordinarie svoltesi a Roma il 24 novembre 2005, repertorio n.18639 – raccolta n.4099, il 20 marzo 2006, repertorio n.12430 – raccolta n.5308, il 14 marzo 2007, repertorio n. 13305 – raccolta n. 5900 e il 17 dicembre 2008, repertorio n.14667 – raccolta n. 6852 nonché nell'Assemblea Generale del 16 gennaio 2009, repertorio n.14730 – raccolta n.6904 e nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 novembre 2009, repertorio n.15223 – raccolta n.7261.

Nell'Assemblee generali di Napoli del 19 gennaio 2012, repertorio n.62230 – raccolta n.17330 e di Roma del 12 dicembre 2012, repertorio n.17239 – raccolta n. 8601 sono state apportate ulteriori modifiche al presente Statuto.

Nell'Assemblea Generale svoltasi a Genova il 27 novembre 2014, lo Statuto viene innovato e registrato con numero di repertorio 40462 – raccolta n.29061.

Lo statuto del 27.11.2014 è modificato nell'Assemblea generale di Bolzano il 28.1.2016, repertorio n. 1288 – raccolta n. 885.

Lo statuto del 28.01.2016 è modificato nell'Assemblea generale di Spoleto il 30.06.2017, repertorio n. 41.327 – raccolta n. 17.322.

Lo statuto del 30.6.2017 è modificato nell'Assemblea Straordinaria di Bologna l'11.12.2018, repertorio n. 24412 – raccolta n. 15636. L'Assemblea ha cambiato la denominazione della Federazione: Federcasa – Federazione italiana per le case popolari e l'edilizia sociale.

---====ooOoo====---

Articolo 1

Denominazione e sede della Federazione

E' costituita una associazione avente personalità giuridica denominata FEDERCASA – Federazione italiana per le case popolari e l'edilizia sociale - Associazione Nazionale di categoria tra enti ed aziende principalmente esercenti attività di realizzazione e gestione di alloggi sociali, direttamente in proprietà o loro affidati.

La Federazione ha sede in Roma.

Articolo 2

Scopi

La Federazione, che non ha fini di lucro, ha i seguenti scopi:

a) promuovere le iniziative politiche e sociali finalizzate a realizzare le politiche dell'abitare, in particolare riferite all'edilizia sociale ed alla qualità dell'abitare e della vita sociale degli assegnatari nel quadro della programmazione nazionale e regionale, promuovendo tutte le iniziative utili a tal fine;

b) assistere gli associati per favorirne il riordino e l'innovazione, tenendo conto della competenza riconosciuta in materia alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali, alle competenze comunitarie anche attraverso le forniture di strumenti operativi, al fine di rendere piena ed effettiva la tutela e la rappresentanza degli Enti associati, Federcasa è legittimata ad agire in difesa non soltanto dei propri diritti e dei propri interessi, ma anche di quelli degli aderenti rappresentati nel proprio sistema associativo in accordo con gli stessi;

c) promuovere iniziative e attività tendenti a qualificare la gestione delle abitazioni con finalità sociali e delle connesse infrastrutture; favorire la collaborazione e la cooperazione tra gli Associati, per promuovere un sempre maggiore e migliore sviluppo degli obiettivi istituzionali e dell'offerta di abitazioni sociali anche mediante accordi fra Associati o fra questi ed altri Enti nazionali o internazionali;

d) assumere le opportune iniziative rivolte al perfezionamento delle disposizioni di legge sull'Edilizia Residenziale Pubblica al fine di migliorarne l'ordinamento e facilitarne lo sviluppo tecnico-gestionale svolgendo attività di studio, informazione e consulenza;

e) rappresentare gli Associati nelle organizzazioni nazionali ed internazionali di settore che abbiano quale scopo principale la promozione dell'edilizia sociale e la qualità dell'abitare, per facilitare lo scambio di studi ed esperienze;

f) tutelare per quanto concerne gli interessi generali ed assistere per quanto riguarda gli interessi particolari, gli Associati nel campo finanziario, economico, tecnico, sociale, legale, amministrativo, operando per ottenere l'unificazione delle denominazioni degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica;

g) rappresentare gli Associati nella definizione di accordi e contratti collettivi di lavoro in campo nazionale; assistere i medesimi nella stipulazione di accordi decentrati nonché nelle vertenze locali di lavoro;

- h) promuovere le attività destinate a sviluppare la più efficace gestione dei servizi offerti prestando assistenza agli Associati che, per tali gestioni, intendono costituire aziende speciali, consorzi di aziende, società per azioni con partecipazione di Enti pubblici e/o privati;
- i) adottare e coordinare iniziative rivolte ad elevare la professionalità e le condizioni operative dei lavoratori del settore anche organizzando direttamente o tramite società controllate programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- l) organizzare manifestazioni, editare pubblicazioni e promuovere ogni altra iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l'azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali direttamente o tramite società controllate;
- m) svolgere tutte le attività che gli organi statuari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali, agli associati e più in generale alle aziende, regioni ed Enti locali, fornendo consulenze ed assistenza direttamente o tramite società controllate, ivi compresa la costituzione di altre società od associazioni, o la partecipazione a società od associazioni, in qualsiasi forma;
- n) promuovere ogni iniziativa che si reputi utile per l'imprenditorializzazione, la gestione e la qualificazione dei servizi, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio, favorendo le forme di collaborazione e di integrazione con le imprese erogatrici di servizi;
- o) svolgere attività di studio e di ricerca, predisponendo proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare rispettivamente al Governo e alle Regioni;
- p) collaborare con le associazioni nazionali e regionali degli enti locali, con le altre associazioni di categoria e similari, con le organizzazioni degli utenti e con le regioni, le provincie e i comuni nelle materie interessanti gli associati;
- q) promuovere rapporti con le Associazioni Regionali CISPEL, in una logica di coordinamento e con l'obiettivo di realizzare un sistema a rete;
- r) promuovere, costruire e definire azioni ed iniziative utili per sviluppare ogni programma ed ogni servizio agli associati;
- s) promuovere, coordinare e organizzare attività di protezione civile dei propri associati sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II Associati

Articolo 3 Associati

a) Soci ordinari

Fanno parte della Federazione, in qualità di Soci ordinari, le seguenti categorie di aziende, società ed enti che operano in materia di edilizia residenziale pubblica e che hanno come scopo l'acquisizione, costruzione, gestione, cessione, di abitazioni aventi finalità sociale, la realizzazione o la gestione di servizi e attrezzature connesse alla residenza ed alla qualificazione del territorio:

- 1) enti pubblici non economici ed economici;
- 2) consorzi fra enti locali e consorzi-azienda;
- 3) società di capitali nel cui assetto proprietario siano presenti enti locali territoriali, loro consorzi o aziende speciali;

4) aziende municipalizzate ed aziende speciali.

b) Soci corrispondenti

Fanno parte della Federazione in qualità di Soci corrispondenti gli enti locali territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e gli enti pubblici proprietari soci o promotori delle aziende, società od enti che siano interessati ai servizi ed all'attività di Federcasa.

I Soci corrispondenti hanno diritto a ricevere le informazioni e le documentazioni che la Federazione fornisce ai Soci ordinari ed a partecipare a convegni, seminari od altre iniziative informative e divulgative promosse dalla Federazione se in regola con le quote associative versate.

I Soci corrispondenti sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea Generale.

I Soci corrispondenti partecipano all'Assemblea Generale con il proprio rappresentante legale, con diritto di parola ma senza diritto al voto e non possono ricoprire cariche federali.

Articolo 4 Iscrizione

Per aderire a Federcasa, i soggetti di cui al precedente art. 3, devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarata l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione, nel corso della prima seduta utile, dando comunicazione dell'esito all'associando a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata.

Avverso l'eventuale motivato rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea Generale che deve esaminarlo nella prima seduta utile.

La delibera di ammissione perde ogni efficacia nel caso in cui l'ente interessato non provveda, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al versamento dei contributi come previsti dal successivo art. 7.

L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda.

Essa avrà scadenza al compimento dell'anno solare intero successivo e si intenderà tacitamente rinnovata se non sarà data disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

Articolo 5 Obblighi Associativi

L'iscrizione alla Federazione, oltre all'osservanza del presente Statuto, comporta i seguenti obblighi:

a) osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti e provvedimenti adottati dagli organi federali nei limiti delle loro attribuzioni;

b) sostegno alle iniziative e alle direttive assunte dalla Federazione;

c) comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che la Federazione ritenesse utili ai fini del conseguimento dei propri scopi;

d) corresponsione dei contributi associativi alle scadenze stabilite;

e) applicazione e osservanza "ove tenuto" e salvo diversa disposizione di legge, degli accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali stipulati dalla Federazione e delle disposizioni dei competenti organi federali in materia sindacale e comunicazione alla Federazione delle rivendicazioni sindacali aziendali proposte dai lavoratori.

Articolo 6

Cessazione dell'iscrizione.

L'iscrizione alla Federazione cessa:

a) per disdetta.

La disdetta, ai fini dell'ultimo comma del precedente art. 4, deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata, dall'Associato alla Federazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in corso.

b) per decadenza.

La decadenza è determinata dall'accertamento del mancato rispetto da parte dell'associato degli obblighi di cui al precedente art. 5, accertamento operato da parte del Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio con l'Associato interessato.

c) per esclusione.

L'esclusione di un Associato può essere deliberata, dal Consiglio Direttivo, in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari, col voto di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'esclusione ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

Contro l'esclusione può essere promosso ricorso all'Assemblea Generale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. L'Assemblea deciderà in merito all'esclusione, a maggioranza, alla prima seduta utile.

Il ricorso ha effetto sospensivo della delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Contributi

Il Socio ordinario è tenuto a corrispondere alla Federazione:

a) un contributo di iscrizione;

b) un contributo ordinario annuo ed eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea Generale.

Il Socio ordinario può corrispondere eventuali contributi volontari.

Il Socio corrispondente è tenuto a corrispondere alla Federazione:

a) un contributo di iscrizione;

b) un contributo ordinario annuo.

L'entità dei contributi è stabilita dall'Assemblea Generale in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

Qualora l'Assemblea non ritenga di modificare l'entità dei contributi, rispetto all'anno precedente, la somma sarà soggetta a meccanismi automatici di aumento previsti dai parametri ISTAT.

Il pagamento del contributo ordinario annuo avrà luogo a mezzo di bonifico o rid bancario con cadenza mensile, bimestrale o annuale; il pagamento in detto ultimo caso dell'intera quota dovuta dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno.

I soci inadempienti al 1° (primo) gennaio dell'anno successivo sono automaticamente sospesi dalla erogazione dei servizi e dalla partecipazione agli organismi della Federazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà per l'eventuale esclusione ex art. 6 punto b) entro il 31 dicembre dello stesso anno.

I Soci ordinari potranno effettuare, nel corso dell'anno, anche versamenti volontari ulteriori dell'importo massimo corrispondente al contributo annuo ordinario previsto per il singolo socio, valevoli ai fini del successivo art.9.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale riguardanti eventuali contributi straordinari devono prevedere anche le modalità del loro pagamento.

Nell'anno di iscrizione il contributo ordinario annuo e l'eventuale contributo straordinario sono dovuti pro-rata, dal mese di ammissione.

TITOLO III Organi della Federazione

Articolo 8 Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il/la Presidente.

Alle cariche federali elettive possono accedere gli amministratori degli Associati Soci ordinari.

La perdita della qualifica di amministratore/amministratrice di un Socio ordinario comporta la decadenza automatica dalla carica federale con effetto immediato.

Tale decadenza sarà comunicata alla Giunta Esecutiva, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale al fine di avviare, ciascuno per la propria competenza, le procedure per la nuova nomina.

Tutti gli organi e le cariche federali hanno la durata di tre anni, a decorrere dalla data della Assemblea G e n e r a l e che ha provveduto alla elezione degli Organi, e ad esse si può essere rieletti.

Il/la Presidente e la Giunta Esecutiva rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina degli organi.

Il/La Presidente convoca l'Assemblea Generale per la nuova nomina degli organi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine di cui sopra provvederà il Vicepresidente Vicario o, in mancanza di quest'ultimo, l'altro Vicepresidente.

Gli associati hanno l'obbligo di produrre gli atti deliberativi di cui al secondo comma dell'art. 9 per l'indicazione degli amministratori che parteciperanno ad ogni Assemblea Generale per il rinnovo degli organi.

Il rappresentante legale dell'Ente comunica i nominativi degli amministratori che parteciperanno ad ogni Assemblea, compresa quella per il rinnovo degli organi, e questi resteranno così designati fino ad ulteriori diverse comunicazioni.

Alle attività degli organi federali di cui al primo comma e al perseguimento dei fini statutari, concorrono, nei modi e nelle forme stabilite dai successivi articoli 20, 21 e 22:

- a) la Commissione per i Rapporti di lavoro e l'Assemblea dei rappresentanti degli Associati che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Federazione;
- b) la Conferenza Nazionale dei Dirigenti;
- c) le Commissioni tecnico-consultive.

Articolo 9 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dagli Amministratori rappresentanti dei soci ordinari.

Ciascun Socio ordinario è rappresentato in Assemblea, con comunicazione scritta del rappresentante legale dell'ente, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dell'Azienda, della Società, dell'Amministratore Unico, o con determina dell'eventuale Commissario straordinario.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli amministratori degli Enti associati.

Possono essere, altresì, delegati i direttori generali.

Partecipano all'Assemblea Generale gli amministratori componenti gli organi di Giunta Esecutiva e di Consiglio Direttivo.

Ciascun designato se impedito, può delegare alla partecipazione all'Assemblea altro rappresentante dello stesso Socio ordinario o altro Socio ordinario, mediante delega scritta.

Ciascun rappresentante non può avere più di una delega.

I rappresentanti dei Soci ordinari che non siano in regola col pagamento dei contributi annuali compresi quelli degli anni precedenti non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche federali.

Ciascun Socio corrispondente è rappresentato, in Assemblea Generale, dal proprio/a rappresentante legale o suo delegato/a partecipando all'Assemblea senza diritto di voto ma con facoltà di parola.

I voti spettanti a ciascun Socio ordinario sono determinati in rapporto proporzionale all'entità del contributo associativo annuale obbligatorio versato.

I voti spettanti a ciascun Socio ordinario nel caso di più rappresentanti possono essere ripartiti, su delega del Presidente, tra i rispettivi rappresentanti del proprio Ente all'Assemblea Generale.

Il/La Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ha facoltà di invitare a partecipare, senza diritto di voto, coloro i quali siano ritenuti in grado di fornire un contributo conoscitivo e informativo nell'interesse della Federazione.

Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli associati Soci ordinari e Soci corrispondenti.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale si riunisce normalmente due volte all'anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, ogni volta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva o da Associati che rappresentino almeno un decimo dei Soci ordinari.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Federazione mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo spedito almeno dieci giorni prima della riunione.

In caso di assenza o impedimento del/lla Presidente, l'Assemblea Generale potrà essere convocata dal/lla Vicepresidente Vicario/a o, in mancanza, dall'altro/a Vicepresidente.

L'invito deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un termine di preavviso di cinque giorni, con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma precedente.

Art. 11

Validità dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti rappresentanti che dispongano della maggioranza dei voti spettanti ai Soci ordinari aventi diritto al voto.

L'Assemblea sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei rappresentanti dei soci presenti con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti in assemblea.

Le deliberazioni sugli argomenti di cui alle lettere da b) a g) compresa del successivo art. 13 sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie di cui alla lettera a) del successivo art. 13, sono adottate con la presenza di almeno il 50 per cento più uno dei voti attribuiti al complesso degli associati con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti in assemblea.

L'Assemblea Generale delibera lo scioglimento della Federazione di cui alle lettere h) e i) del successivo art. 13 con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei voti degli associati.

Art.12

Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è presieduta dal/lla Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/lla Vicepresidente Vicario/a o, in mancanza di quest'ultimo, dall'altro/a Vicepresidente.

Il/La Presidente dell'Assemblea propone la nomina, fra i partecipanti, di un Segretario, di tre componenti la Commissione di verifica dei voti spettanti ai presenti all'Assemblea e di due scrutatori per le votazioni.

Il/La Segretario/a dell'Assemblea Generale redige il verbale dei lavori.

Il verbale dei lavori, sottoscritto dal/lla Presidente e dal/lla Segretario/a,, è depositato e conservato presso la Federazione, a disposizione di tutti coloro che ne facciano richiesta.

Articolo 13

Attribuzioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale costituisce il massimo organo della Federazione ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare modificazioni dello Statuto federale;
- b) determinare l'entità dei contributi associativi ordinari e straordinari;
- c) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) eleggere il Presidente sulla base di apposito Regolamento approvato dall'assemblea stessa e il Collegio dei Revisori dei Conti o, in alternativa, il Revisore Unico che devono essere revisori legali iscritti nell'apposito albo;
- e) prendere atto della composizione del Consiglio Direttivo per la parte composta dai rappresentanti di diritto;
- f) eleggere i componenti del consiglio direttivo nel numero massimo di 15 componenti;
- g) deliberare, in ultima istanza, sui ricorsi contro il rigetto delle domande di iscrizione o contro le deliberazioni di esclusione prese dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare lo scioglimento della Federazione;
- i) nominare i liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 111 del D.P.R. 22.12.86 N. 917, comma 4 quinquies, lett. b);

L'Assemblea Generale è sovrana e può esercitare i poteri di tutti gli organi federali.

Articolo 14

Presidente

Il/La Presidente viene eletto/a a maggioranza semplice dei soci presenti dall'Assemblea Generale ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione, non di competenza degli altri organi statutari.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva a norma e con le modalità previste dal presente Statuto;
- b) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- c) prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività federale;
- d) affida ai componenti la Giunta Esecutiva specifici compiti o deleghe che ha facoltà di revocare.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva alla quale deve però sottoporre per la ratifica il provvedimento nella sua prima adunanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice presidente Vicario ne assume i poteri.

Nel caso in cui il/la Presidente perda in corso di mandato la carica di amministratore di socio ordinario, il/la Vicepresidente Vicario/a o, in mancanza di quest'ultimo l'altro/a Vicepresidente convocano entro due mesi (sessanta giorni) l'Assemblea Generale per eleggere il nuovo Presidente.

Articolo 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- a) Il Presidente.

Al fine di assicurare una equilibrata rappresentanza della base associativa alle elezioni il Consiglio Direttivo è composto da:

- b) ventuno consiglieri/e in rappresentanza degli Associati di ogni singola regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano eletti mediante votazione da parte degli amministratori degli Enti associati di ciascuna regione, che comunicherà il nominativo alla Federazione.

Nel caso non si proceda alla votazione per uno o più dei ventuno membri da parte della rappresentanza degli associati della regione ovvero non si raggiunga la maggioranza dei voti spettanti ai Soci ordinari della regione, il posto in Consiglio Direttivo viene lasciato libero fino a che gli Associati della regione non provvedano alla sua elezione nel corso di apposita seduta convocata dal Presidente della Federazione.

- c) un/a consigliere/a in rappresentanza dei soci ordinari delle città metropolitane istituite con disposizioni legislative da individuarsi tra gli/le amministratori/amministratrici dei soci ordinari dei rispettivi Enti, aziende e società e da questi indicati alla Federazione.

- d) dai rappresentanti eletti dall'Assemblea Generale di cui all'art. 13 lettera f).

Nel caso di cessazione dalla carica di consigliere/a per decadenza o dimissioni, alla sostituzione si provvede secondo i criteri di cui ai precedenti punti b), c) e d).

Ove la decadenza o le dimissioni riguardino un numero di consiglieri/e, superiore ad un terzo, il/la Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale; ove riguardi anche la carica di

Presidente, alla convocazione dell'Assemblea Generale provvede il/la Vicepresidente Vicario/a o in mancanza di quest'ultimo, l'altro/a Vicepresidente.

In entrambi i casi la convocazione dell'Assemblea Generale deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla decadenza o dimissioni di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta non meno di $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocato con un termine di preavviso di almeno cinque giorni.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il/la o i/le Vicepresidenti, scegliendoli fra i suoi membri di cui uno con funzioni di Vicario;
- b) eleggere, scegliendoli fra i suoi membri, i componenti della Giunta Esecutiva;
- c) promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, applicando, in particolare, le direttive deliberate dall'Assemblea Generale;
- d) indicare le direttive per la Giunta Esecutiva;
- e) nominare la Commissione per i Rapporti di lavoro di cui al successivo art. 20 scegliendone i componenti tra i rappresentanti degli Associati che applicano il CCNL, designando anche il suo Presidente;
- f) proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello Statuto che ritenga necessarie o utili ai fini del miglior funzionamento della Federazione e del migliore conseguimento dei suoi scopi;
- g) deliberare gli investimenti patrimoniali a maggioranza;
- h) proporre all'Assemblea Generale la misura dei contributi di cui al precedente art. 7;
- i) deliberare sulle domande di iscrizione ed esclusione alla Federazione;
- l) indire referendum fra gli Enti associati su determinati argomenti, fissando le relative modalità;
- m) deliberare sulle sanzioni di cui al successivo art. 24.

Articolo 17

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal/la Presidente della Federazione e da un numero di 8 componenti, incluso il/la Vicepresidente Vicario/a e l'altro/a Vicepresidente. I/Le componenti della Giunta Esecutiva devono appartenere a Regioni diverse.

Alla elezione dei componenti provvede il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all'Assemblea Generale.

La Giunta Esecutiva dura in carica per tutto il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo dal quale è stata eletta, ma decade nel caso di decadenza del Presidente ai sensi dell'art. 14.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva è convocata mediante posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza potrà essere convocata con un termine di preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario o in mancanza di quest'ultimo dall'altro Vicepresidente e sono valide con la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 18

Attribuzioni della Giunta Esecutiva

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti della Federazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi, dai regolamenti, dagli accordi sindacali ed in ogni altro caso in cui sia richiesta ed ammessa;
- b) deliberare su tutte le questioni attinenti l'attività federale entro i limiti e secondo le direttive determinate dal Consiglio Direttivo;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con le relative note illustrative, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) regolare il rapporto d'impiego di tutto il personale nonchè assumere e licenziare il personale, riferendone al Consiglio Direttivo;
- e) autorizzare il Presidente a stare in giudizio;
- f) esercitare, in caso d'urgenza, le attribuzioni del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte di questo;

g) deliberare in ordine alle eventuali indennità ed ai rimborsi spese di cui al successivo art. 23;

h) nominare i componenti delle commissioni tecnico-consultive;

i) deliberare in ordine alla costituzione di quanto previsto all'art. 2 lettere l) e m) stabilendone indirizzi e composizione, deliberare in ordine alle adesioni ad enti, organismi, società od associazioni nel settore e alle designazioni dei rappresentanti della Federazione negli organi statutari degli stessi;

l) deliberare in ordine alla pianta organica della struttura operativa della Federazione, ivi compresa la eventuale designazione della figura delle funzioni e dei poteri del/lla Direttore/trice Generale, riferendone al Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Comitati di Coordinamento Regionale

Vengono costituiti i Comitati di Coordinamento Regionale, autonomamente regolamentati, che devono agire coerentemente con le norme statutarie della Federazione.

Articolo 20

Commissione per i Rapporti di lavoro

La Commissione per i rapporti di lavoro ha il compito di:

a) esaminare e valutare, riferendone al Consiglio Direttivo, le modifiche agli accordi sindacali ed ai contratti collettivi di lavoro che siano richieste dalle Organizzazioni dei lavoratori e proporre al Consiglio Direttivo e ai rappresentanti degli Enti che applicano il contratto collettivo Federcasa quelle modifiche che essa ritenga necessarie, previo parere vincolante dei rappresentanti degli Enti che applicano il contratto;

b) promuovere e partecipare, secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo e dai rappresentanti degli Enti che applicano il contratto collettivo Federcasa e osservandone gli indirizzi e le direttive nel quadro della vigente legislazione, alle trattative dei rinnovi contrattuali ed alle attività riguardanti ogni aspetto dell'applicazione e della gestione del contratto previo mandato dei rappresentanti degli Enti che applicano il contratto;

c) informare la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo dell'attività svolta.

Nelle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali e nelle attività riguardanti l'applicazione degli stessi, il Presidente della Commissione si avvale del contributo di dirigenti e tecnici degli associati applicanti il contratto collettivo di lavoro Federcasa o di professionisti specializzati.

La Commissione per i Rapporti di Lavoro indica anche i delegati di Federcasa che partecipano alle trattative sindacali per il rinnovo dei contratti collettivi dei Dirigenti applicati ai soci.

La Commissione viene convocata dal Presidente della Commissione stessa.

Articolo 21

Conferenza Nazionale dei Dirigenti

La Conferenza Nazionale dei Dirigenti è organo consultivo della Federazione.

La Conferenza Nazionale è composta dai direttori degli Enti associati o da un loro delegato.

La Conferenza Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Federazione.

La Conferenza Nazionale mediante strutture di esperti, supporterà gli organi della Federazione secondo necessità.

La Conferenza Nazionale:

a) propone agli organi della Federazione, per il conseguimento delle finalità statutarie, indirizzi e tematiche in ordine alla organizzazione ed alla gestione degli Enti, Società e Consorzi associati;

b) promuove lo sviluppo di sinergie ed integrazioni con i gestori dei servizi pubblici degli enti locali territoriali;

c) definisce orientamenti ed attiva iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e delle esperienze nella generalità degli associati;

d) rende disponibile la managerialità e la professionalità dei direttori per interventi di consulenza, di studio e di sperimentazione.

Articolo 22 **Commissioni Tecnico Consultive**

Per le attività federali riguardanti particolari materie od iniziative o per lo studio di specifici problemi il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni Tecnico-Consultive.

I componenti delle Commissioni Tecnico-Consultive sono scelti fra gli amministratori, i direttori ed i dirigenti degli Enti associati e fra esperti.

La composizione e il funzionamento delle commissioni tecnico-consultive sono stabilite dalla Giunta Esecutiva.

L'attività delle singole commissioni tecnico-consultive è coordinata, con la collaborazione del/la Direttore/trice Generale o di altro/a dirigente o funzionario della Federazione, da un/a componente della Giunta Esecutiva.

Articolo 23 **Indennità e rimborsi spese**

Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle riunioni e per la presenza ai lavori della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo sono a carico della Federazione; per quanto riguarda il Consiglio Direttivo le succennate spese saranno riconosciute per sole due riunioni annuali.

Il Consiglio Direttivo può prevedere una indennità per la partecipazione ai lavori delle Commissioni.

Articolo 24 **Sanzioni**

Agli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto verranno deliberate dal Consiglio Direttivo sanzioni in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Tali sanzioni dovranno essere approvate a maggioranza semplice.

TITOLO IV

Patrimonio federale, bilancio preventivo e bilancio consuntivo

Articolo 25 **Patrimonio Federale**

Il patrimonio federale è costituito da:

- a) investimenti mobiliari ed immobiliari;
- b) beni legittimamente acquisiti e debitamente accettati e ratificati dall'Assemblea Generale;
- c) eventuali eccedenze attive delle gestioni abituali destinate dall'Assemblea Generale al patrimonio.

Articolo 26 **Gestione finanziaria**

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività federale si provvede con le seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione alla Federazione;
- b) contributi annuali ordinari;
- c) residui della gestione patrimoniale;
- d) contributi volontari di importo massimo corrispondente al contributo ordinario;
- e) somme incassate a qualunque altro titolo.

L'esercizio federale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 27 **Bilancio consuntivo**

La Giunta Esecutiva deve presentare il bilancio consuntivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico, il quale nel termine di cinque giorni dovrà consegnare al Presidente la sua relazione.

Il Bilancio consuntivo, da sottoporsi all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Generale, deve essere corredato dalle opportune note illustrative e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico.

Tutti i documenti sopra citati dovranno essere inviati agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Generale.

TITOLO V

Scioglimento della Federazione

Articolo 28 Scioglimento della Federazione

L'eventuale deliberazione di scioglimento della Federazione sarà verbalizzata da un Notaio.

Qualora l'Assemblea Generale deliberasse lo scioglimento della Federazione, l'Assemblea stessa nominerà un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri con le maggioranze di cui all'art. 11 comma 4.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Alla liquidazione della Federazione si applicheranno le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.